

Bruxelles, 28 ottobre 2024
(OR. en)

14734/24

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0404(COD)**

**CODEC 1965
EF 323
ECOFIN 1177
SURE 29
PE 238**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione nei confronti delle controparti centrali e il rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo e procedura di rettifica (Strasburgo, 24 aprile 2024 e 22 ottobre 2024)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo legislativo in questione.

Il fascicolo doveva² essere sottoposto a procedura di rettifica³ nel Parlamento europeo dopo l'adozione della posizione in prima lettura da parte del Parlamento uscente.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

² Doc. 10078/24.

³ Articolo 251 del regolamento del Parlamento europeo.

II. VOTAZIONI

Nella seduta del 24 aprile 2024, il Parlamento europeo ha adottato l'emendamento 2 (senza messa a punto da parte dei giuristi-linguisti) alla proposta della Commissione e una risoluzione legislativa, che costituiscono la posizione del Parlamento europeo in prima lettura. Tale posizione rispecchia quanto convenuto provvisoriamente tra le istituzioni.

In seguito alla messa a punto da parte dei giuristi-linguisti del testo adottato, il 22 ottobre 2024 il Parlamento europeo ha approvato una rettifica alla posizione adottata in prima lettura.

Con tale rettifica, il Consiglio dovrebbe essere in grado di approvare la posizione del Parlamento europeo riportata in allegato⁴, concludendo in tal modo la prima lettura per entrambe le istituzioni.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento europeo.

⁴ Il testo della rettifica è riportato nell'allegato. È presentato sotto forma di testo consolidato in cui le modifiche alla proposta della Commissione sono evidenziate in neretto e corsivo. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

P9_TA(2024)0349

Trattamento del rischio di concentrazione nei confronti delle controparti centrali e il rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione nei confronti delle controparti centrali e il rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale (COM(2022)0698 – C9-0411/2022 – 2022/0404(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0698),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0411/2022),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere della Banca centrale europea del 26 aprile 2023¹,
- visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 febbraio 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 59 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0399/2023),

¹ GU C 204 del 12.6.2023, pag. 3.

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ GU C 204 del 12.6.2023, pag. 3.

² Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024.

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire la coerenza con il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³ e il corretto funzionamento del mercato interno, è necessario stabilire nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ un insieme uniforme di norme destinate ad affrontare il rischio di controparte nelle operazioni con strumenti derivati eseguite da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), se tali operazioni sono state compensate da una controparte centrale (**CCP**) autorizzata o riconosciuta a norma di tale regolamento. La direttiva 2009/65/CE impone limiti normativi per il rischio di controparte soltanto per le operazioni con strumenti derivati **negoziati fuori borsa** (OTC), indipendentemente dal fatto che gli strumenti derivati siano stati compensati a livello centrale. Poiché gli accordi di compensazione centrale attenuano il rischio di controparte inerente ai contratti derivati, ai fini della determinazione dei limiti relativi ai rischi di controparte è necessario considerare se uno strumento derivato è stato compensato a livello centrale da una controparte centrale autorizzata o riconosciuta a norma **del** regolamento **(UE) n. 648/2012**, nonché stabilire un livello di parità di condizioni tra gli strumenti derivati negoziati in borsa e quelli OTC. Per fini di regolamentazione e di armonizzazione è altresì necessario **rimuovere** i limiti relativi ai rischi di controparte soltanto se le controparti si avvalgono di controparti centrali autorizzate o riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 per fornire servizi di compensazione ai partecipanti diretti e ai loro clienti.

³ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

⁴ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

- (2) Per contribuire agli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali è necessario, ai fini di un uso efficiente delle CCP, affrontare taluni ostacoli all'uso della compensazione centrale di cui alla direttiva 2009/65/CE e fornire chiarimenti nelle direttive 2013/36/UE⁵ e (UE) 2019/2034⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio. La dipendenza eccessiva del sistema finanziario dell'Unione da CCP di paesi terzi di rilevanza sistemica (CCP di classe 2) potrebbe sollevare preoccupazioni in materia di stabilità finanziaria che devono essere affrontate in modo adeguato. Al fine di garantire **■** stabilità finanziaria nell'Unione e attenuare adeguatamente i rischi potenziali di contagio in tutto il sistema finanziario dell'Unione, è pertanto opportuno adottare misure adeguate per promuovere l'individuazione, la gestione e il monitoraggio del rischio di concentrazione derivante da esposizioni nei confronti di CCP. In tale contesto, le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 dovrebbero essere modificate per incoraggiare gli enti e le imprese di investimento ad adottare le misure necessarie per adeguare i loro modelli imprenditoriali per garantire la coerenza con i nuovi requisiti in materia di compensazione introdotti dalle modifiche al regolamento (UE) 648/2012 contenute nel regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ nonché per migliorare nel complesso le loro prassi di gestione del rischio, anche in considerazione della natura, della portata e della complessità delle loro attività di mercato. Sebbene le autorità competenti ***dispongano già di un insieme completo di misure e poteri di vigilanza per ovviare alle carenze nelle prassi di gestione dei rischi degli enti e delle imprese di investimento, compreso l'obbligo di disporre di fondi propri aggiuntivi per i rischi che non sono, o non sono adeguatamente, coperti dai requisiti patrimoniali esistenti, tale insieme di misure e poteri di vigilanza dovrebbe essere rafforzato con strumenti e poteri aggiuntivi e più specifici*** nell'ambito del pilastro 2 nel contesto ***del rischio di concentrazione eccessiva derivante dalle esposizioni nei confronti delle CCP.***

⁵ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁶ Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

⁺ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 41/24 (2022/0403(COD)) e nella relativa nota a piè di pagina il numero, la data di adozione e i riferimenti di pubblicazione di tale regolamento, incluso il numero ELI.

⁷ Regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione (GU ...).

- (3) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia garantire che gli enti creditizi, le imprese di investimento e le loro autorità competenti monitorino e attenuino adeguatamente il rischio di concentrazione derivante da esposizioni nei confronti di controparti centrali di classe 2 che offrono servizi di rilevanza sistemica significativa ed eliminare i limiti relativi ai rischi di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale mediante una controparte centrale autorizzata o riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Modifiche alla direttiva 2009/65/CE

La direttiva 2009/65/CE è così modificata:

1) all'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente ■ :

"v) "controparte centrale" o "CCP": una CCP come definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).";

2) l'articolo 52 è così modificato:

a) al paragrafo 1, secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"L'esposizione verso una controparte dell'OICVM in un'operazione con strumenti finanziari derivati non compensata a livello centrale mediante una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta a norma dell'articolo 25 di tale regolamento non può superare: ■ ";

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri possono elevare il limite del 5 % contemplato dal primo comma del paragrafo 1 sino a un massimo del 10 %. Tuttavia, in tal caso, l'importo totale rappresentato dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario detenuti dall'OICVM in emittenti in ciascuno dei quali esso investe più del 5 % del proprio patrimonio non supera il 40 % del valore del patrimonio dell'OICVM. Tale limitazione non si applica ai depositi costituiti presso istituti finanziari soggetti a vigilanza prudenziale o alle operazioni con strumenti finanziari derivati effettuate con detti istituti. ■ ";

ii) al secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) esposizioni risultanti da operazioni su strumenti finanziari derivati *effettuate con tale organismo* non compensate a livello centrale mediante una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta a norma dell'articolo 25 di tale regolamento ■ .".

Articolo 2
Modifiche della direttiva 2013/36/UE

La direttiva 2013/36/UE è così modificata:

- 1) all'articolo 74, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- "b) processi efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, ***compresi i rischi ambientali, sociali e di governance (rischi ESG) nel breve, medio e lungo periodo***, nonché il rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali, tenendo conto delle condizioni di cui all'articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio*;

* Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).";

2) all'articolo 76, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione elabori piani specifici e obiettivi quantificabili conformemente **ai requisiti** di cui all'articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 per monitorare e affrontare il rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali che offrono servizi di rilevanza sistemica significativa per l'Unione o uno o più dei suoi Stati membri.";

3) all'articolo 81 è aggiunto il comma seguente:

"Le autorità competenti valutano e monitorano gli sviluppi **nelle** prassi degli enti per quanto riguarda la gestione del loro rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali, compresi i piani elaborati a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, quinto comma, della presente direttiva, nonché i progressi compiuti nell'adeguamento dei **loro** modelli imprenditoriali ■ ai ■ requisiti di cui all'articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012.";

4) all'articolo 100 è aggiunto il paragrafo seguente ■ :

"5. L'ABE, *in cooperazione con l'ESMA, elabora orientamenti* conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. *1093/2010 al fine di specificare* una metodologia coerente per integrare il rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali nelle prove di stress prudenziali.

L'ABE emana gli orientamenti di cui al primo comma del presente paragrafo entro il... [18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].";

5) all'articolo *104, paragrafo 1*, è aggiunta la lettera seguente ■ :

"o) imporre agli enti, *qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un rischio di concentrazione eccessiva derivante da esposizioni nei confronti di una controparte centrale*, di ridurre le esposizioni nei confronti di *tale* controparte centrale o di riallineare le esposizioni nei loro conti di compensazione conformemente all'articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 ■ .".

Articolo 3
Modifiche della direttiva (UE) 2019/2034

La direttiva (UE) 2019/2034 è così modificata:

1) all'articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunti i punti seguenti:

“34) "controparte centrale" o "CCP": una CCP come definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio*;

35) “controparte centrale qualificata” o “QCCP”, una “controparte centrale qualificata” o “QCCP” come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 88), del regolamento (UE) n. 575/2013.

* Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).";

2) all'articolo 26, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) processi efficaci per identificare, gestire, sorvegliare e segnalare i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte le imprese di investimento o i rischi che esse pongono o potrebbero porre ad altri, compreso il rischio di concentrazione derivante da esposizioni nei confronti di controparti centrali, tenendo conto delle condizioni di cui all'articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012.";

3) all'articolo **29, il paragrafo 1** è così modificato:

a) è aggiunta la lettera seguente ■ :

"e) fonti materiali ed effetti del rischio di concentrazione derivanti dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali e ogni impatto rilevante sui fondi propri.";

b) il comma seguente è inserito dopo il quinto comma:

"Ai fini del primo comma, lettera e), gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione elabori piani specifici e obiettivi quantificabili conformemente **ai requisiti** di cui all'articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 per monitorare e affrontare il rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali che offrono servizi di rilevanza sistemica significativa per l'Unione o uno o più dei suoi Stati membri.";

4) all'articolo 36, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini del primo comma, lettera a), le autorità competenti valutano e monitorano gli sviluppi **nelle prassi** delle imprese di investimento per quanto riguarda la gestione del loro rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali, compresi i piani elaborati a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della presente direttiva, nonché i progressi compiuti nell'adeguamento dei **loro** modelli imprenditoriali ai requisiti di cui all'articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012.";

5) all'articolo 39, il paragrafo 2 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Ai fini dell'articolo 29, dell'articolo 36, dell'articolo 37, paragrafo 3, e dell'articolo 38 della presente direttiva, nonché dell'applicazione del regolamento (UE) 2019/2033, le autorità competenti hanno almeno i poteri seguenti:";

b) è aggiunta la lettera seguente :

"n) imporre **alle imprese di investimento** di ridurre le esposizioni nei confronti di una controparte centrale o di riallineare le esposizioni nei loro conti di compensazione conformemente all'articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un rischio di concentrazione eccessiva derivante dalle esposizioni nei confronti di tale controparte centrale.".

Articolo 4
Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... [**18** mesi *dalla* data di entrata in vigore del regolamento contenuto nel documento 2022/0403(COD)]. Essi ne informano *immediatamente* la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. *Le modalità* del riferimento *sono stabilite dagli Stati membri*.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle *disposizioni* fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

La Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente
